



COMUNE DI STRIANO

Città di Metropolitana



Ai responsabili di servizio

dott.ssa Maria Antignani
dott.ssa Antonia Crisci
dott.ssa Angela De Rosa
dottor. Vittorio Celentano

Ai responsabili dei procedimenti

e.p.c.

Al Sindaco
Antonio Del Giudice

Al RPD
Dott. Antonio Ferrara

OGGETTO: Trasparenza e pubblicità – Tutela della privacy. Indicazioni operative ed invito agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e smi e GDPR n. 679/2016

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013¹.

¹ Chiarimenti dell' ANAC 6/11/2018

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'**art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018**, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, **dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il **comma 3 del medesimo articolo stabilisce che** «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

NB:

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle

informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Si ritiene necessario pertanto richiamare l'attenzione degli uffici anzitutto a rafforzare la propria formazione in materia, partecipando agli incontri studio organizzati sul tema in questione o quanto meno ad avvalersi della formazione on line messa a disposizione gratuitamente da Asmel/ Asmenet e da IFEL , attivando i webinar all'uopo messi a disposizione sui relativi siti, informando l'ufficio scrivente della formazione seguita.

In secondo luogo, all'atto dell'istruttoria delle richieste avanzate dalle utenze esterne, è necessario che gli uffici informino i diretti interessati sui dati oggetto di pubblicazione laddove siano conseguenza diretta e propria del procedimento trattato.

A tal proposito si consiglia di predisporre specifica modulistica , che rechi non anche una generica dicitura di assenso alla privacy, ma una specifica declaratoria di assenso /dissenso per ogni voce della richiesta (esempio: specifica per il cognome, specifica per il codice fiscale, per il cellulare, la residenza ecc).

Con riferimento poi al registro del trattamento dati si invitano i responsabili in indirizzo a dar corso agli adempimenti occorrenti con ogni sollecitudine, avvalendosi del supporto del RPD con il coinvolgimento della Software House .



Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Maria Montuori